



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio" – "Legge CantierAmbiente".

Repertorio atti n. 70 /CSR del 9 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 9 maggio 2019:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 2, comma 3, prevede che la Conferenza Stato Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge del Governo;

VISTO lo schema di disegno di legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota dell'11 aprile 2019;

VISTA la nota del 18 aprile 2019, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il provvedimento in argomento, convocando contestualmente una riunione, a livello tecnico, per l'esame del predetto provvedimento, tenutasi il 7 maggio 2019, nel corso della quale le Amministrazioni centrali e le Regioni hanno discusso il documento di osservazioni regionali, diramato con nota del 6 maggio 2019 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che secondo gli esiti della predetta riunione tecnica, le Amministrazioni centrali hanno ritenuto accoglibili alcune osservazioni regionali, arrivando ad una posizione condivisa sul testo del provvedimento in argomento;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome, hanno espresso parere favorevole allo schema di disegno di legge, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento consegnato (All. 1), salvo verifica del loro integrale recepimento. La Regione Sicilia, inoltre, chiede lo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge, poiché in contrasto con le proprie prerogative statutarie. Infine le Regioni ribadiscono, con riferimento alle opere utili alla lotta al dissesto idrogeologico, la necessità di poter ricorrere ai mutui BEI per la loro realizzazione;



AP
R



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha accolto gli emendamenti contenuti nel predetto documento.
Relativamente, invece, alla richiesta della Regione Sicilia ha dichiarato la non accoglibilità, perché l'Unione europea contempla una figura unica di Commissario.

ACQUISITO, pertanto, nell'odierna seduta l'assenso del Governo sulle proposte emendative ritenute accoglibili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio" – "Legge CantierAmbiente" nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/75/SR04/C5

9 maggio 2019
Del Giudice

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA
VELOCIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO E LA SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO” – “LEGGE CANTIERAMBIENTE”.**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative, salvo verifica del loro integrale recepimento. La Regione Sicilia chiede inoltre lo stralcio dell'articolo 10 del DDL poiché in contrasto con le proprie prerogative statutarie.

La Conferenza delle Regioni sempre con riferimento alle opere utili alla lotta al dissesto idrogeologico, ribadisce la necessità di poter ricorrere ai mutui BEI per la loro realizzazione.

Roma, 9 maggio 2019

Proposte di modifica al D.D.L. "Legge Cantier Ambiente"

Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019

Art. 1 - (Programma d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio)

Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019

Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019

1. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale.

1. Ai Presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale.

Accoglibile: in sintonia con la ratio del presente provvedimento.
Accoglibile:
La proposta emendativa andrà inserita all'art. 11, comma 4, quale norma di chiusura così riformulata: I commissari di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ciascun Commissario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispone un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito Programma, in coerenza con i piani distrettuali di bacino.

Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti.

Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente Per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale destinate al cofinanziamento, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti.

Accoglibile

Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario

Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario

Non Accoglibile dal MATTM che ritiene opportuno avere chiarezza sulla totalità degli interventi sul dissesto.

3. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio sono i seguenti:

Le tipologie di Gli-interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio sono i seguenti:

Accoglibile nella riformulazione che segue:

- a) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, vasche delle colate, piene, scaricatori e argini, casse di espansione, scaricatori di piena, scolinatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duna; e

- a) la le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
- b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, vasche delle colate, piene, scaricatori e argini, casse di espansione, scaricatori di piena, scolinatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- d) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni duna; e

- a) dopo la parola adiacenti aggiungere "ovvero cura di ripristinare l'apporto solido a mare"
- b) accoglibile con riserva di valutazione in quanto proposta pervenuta dalla Protezione civile.

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Accoglibile la sostituzione di "invasione" con "ingressione" e rettifica dell'errore materiale del termine "duna" da sostituire con "dunali".
E' accoglibile con riserva di verifica da parte del MATTM la proposta di inserimento "della linea di costa" in quanto le opere di ricostruzione della linea di costa sono molto dispendiose i spesso i risultati non sono duraturi.

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;



<p>g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.</p>	<p>g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, il mantenimento o il ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento, i miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché lavori complementari necessari per rendere l'opera efficace e fruibile.</p>	<p>4. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi. I miglioramenti delle reti infrastrutturali pubbliche esistenti nell'ambito dell'area di intervento, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).</p>	<p>5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).</p>	<p>Non Accoglibile in quanto il MEF e l'Agenzia di Coesione la ritengono necessaria per salvaguardare gli interventi già in corso e le programmazioni sul dissesto già inserite nei piani territoriali.</p>
<p>6. Ai fini della presente legge si intende per: «Soggetto attuatore», la persona fisica individuata dal Commissario a cui possono essere delegate in tutto o in parte le funzioni commissariati; «Ente avvalso», le amministrazioni, enti, società di cui si avvale il Commissario per lo svolgimento di attività sia nei casi in cui la titolarità resta in capo al Commissario sia in quelli in cui la titolarità, compresa la funzione di stazione appaltante, venga conferita agli enti stessi. «Personale avvalso», il personale di cui il Commissario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, appartenente agli enti di cui il Commissario può avvalersi; «Interventi commissariati», gli interventi inseriti nel Programma d'azione triennale approvato, e negli Accordi di Programma e Procedimentali sottoscritti fra le Regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché nel Fondo di Progettazione.</p>	<p>6. Ai fini della presente legge si intende per: «Soggetto attuatore», la persona fisica individuata dal Commissario a cui possono essere delegate in tutto o in parte le funzioni commissariati; «Ente avvalso», le amministrazioni, enti, società di cui si avvale il Commissario per lo svolgimento di attività sia nei casi in cui la titolarità resta in capo al Commissario sia in quelli in cui la titolarità, compresa la funzione di stazione appaltante, venga conferita agli enti stessi. «Personale avvalso», il personale di cui il Commissario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, appartenente agli enti di cui il Commissario può avvalersi; «Interventi commissariati», gli interventi inseriti nel Programma d'azione triennale approvato, e negli Accordi di Programma e Procedimentali sottoscritti fra le Regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché nel Fondo di Progettazione.</p>	<p>Non Accoglibile in quanto le definizioni potrebbero ridurre la portata operativa della norma e la flessibilità delle soluzioni adottate dalle regioni.</p>
<p>Art. 2 - (Procedure per l'adozione del Programma)</p>		
<p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p>
<p>1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva con proprio decreto, previo parere dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con la pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione. Il Programma è contestualmente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla China di regia interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.</p>	<p>1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, anche per strati, con proprio decreto, previo parere del Segretario dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 competente per territorio che ne verifica la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario provvede comunque alla trasmissione.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.</p>	<p>2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni, anche in relazione al cofinanziamento regionale, secondo i criteri di priorità definiti con il decreto di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, nonché gli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.</p>	<p>Accoglibile</p> <p>Accoglibile con la seguente riformulazione "nonché gli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma."</p>



<p>3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità.</p>	<p>La rimodulazione degli interventi e l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta può essere disposto dai Commissari, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20% delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con la pianificazione di distretto, a prescindere anche in assenza di coerenza con la Pianificazione distrettuale, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai Commissari in relazione a documentate necessità. Gli interventi indicati dalle regioni, nel limite sopraindicato, dovranno acquisire la coerenza ed essere inseriti nella Pianificazione di distretto successivamente all'approvazione del Programma da parte del Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare e comunque prima dell'avvio dei lavori realizzativi dell'intervento stesso.</p>	<p>Non Accoglibile perché non coerente con la modifica definita nel comma precedente</p> <p>Non Accoglibile: si prevede tuttavia l'eliminazione del termine "ovvero" dal testo del DDL</p> <p>Non Accoglibile la cancellazione di "coerenti con la pianificazione di distretto" e la sua sostituzione con "anche in assenza di coerenza con la Pianificazione distrettuale"</p> <p>Accoglibile l'inserimento di "gli obiettivi della" dopo la parola "coerenti con"</p> <p>Non Accoglibile la proposta di inserimento dell'ultimo periodo</p>
<p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei commissari. A tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annata 2019, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2017, n. 21. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 3.</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli accordi integrativi sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di bacino e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, è consentito l'avvio del piano per il 2019, anche solo per le attività di progettazione, sulla base delle richieste prioritarie dei commissari. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati gli interventi da finanziare mediante l'utilizzo delle risorse disponibili per l'annata 2019, ripartite secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2017, n. 21. A tali interventi si applicano le procedure di cui all'articolo 3.</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione: "e degli altri atti eventualmente adottati"</p>
<p>Art. 3 - (Preteri e compiti del Commissario</p> <p>Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019</p> <p>1. Per l'esplicitamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il Commissario, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori. Al Soggetto Attuttore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p> <p>1. Per l'esplicitamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il Commissario, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua può delegare le proprie funzioni e poteri, anche solo in parte, a enti terzi che operano secondo specifiche disposizioni impartite dal Commissario. Al soggetto attuttore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli enti avvalsi sono individuati nell'ambito delle amministrazioni, enti e società di cui al successivo art. 6, comma 1.</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> <p>Non Accoglibile in quanto varificherebbe la portata della norma, il Commissario non può delegare le proprie funzioni. Il MATTM ritiene inoltre che l'individuazione del soggetto attuttore non debba essere una facoltà in quanto l'esperienza ha dimostrato che nei casi in cui è stato individuato, i tempi di realizzazione degli interventi sono stati più celere.</p>
<p>2. Il Soggetto Attuttore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di delega di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, degli organi ordinari e straordinari. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti pubblici a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.</p>	<p>2. Il Commissario, anche tramite i soggetti attuatori o gli enti avvalsi delegati, nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di delega di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, degli organi ordinari e straordinari. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa dell'Unione europea in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi</p>	<p>Accoglibile con la seguente riformulazione:</p> <p>"2. Il Soggetto Attuttore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il Commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio."</p>



<p>3. In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi.</p>	<p>generalmente dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.</p>	<p>Riserva di valutazione in merito alla cancellazione di "approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi"</p>
<p>4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano la dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.</p>	<p>In deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016, il commissario può ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente dall'importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. I soggetti attuatori sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi.</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.</p>	<p>4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano la dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento limitatamente agli interventi approvati. Qualora il Commissario lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.</p>	<p>Non Accoglibile: il raddoppio dei termini è frutto di una scelta politica quale clausola di garanzia per i beni culturali.</p> <p>Accoglibile la cancellazione di "limitatamente agli interventi approvati"</p> <p>Non accoglibile l'inserimento di "anche attraverso gli enti avvalsi"</p>
<p>6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la notificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'atrio propria, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati, venga pubblicata nell'atto pretorio dei comuni interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15, nelle forme dell'art.150 del codice di procedura civile in quanto compatibili, individuando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, copia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le aree interessate ed un suo estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>6. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che la notificazione dell'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'atrio propria, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati, venga pubblicata nell'atto pretorio dei comuni interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15, nelle forme dell'art.150 del codice di procedura civile in quanto compatibili, individuando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dei proprietari dei terreni interessati. In ogni caso, copia dell'autorizzazione è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trovano le aree interessate ed un suo estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Accoglibile una con riserva di confronto con il Ministero dell'Interno.</p> <p>N.B. la proposta contenuta nel DDL richiama una norma attivabile in ordinario e pertanto, non costituisce una norma acceleratoria</p>
<p>7. Per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale i termini previsti nella parte II, titolo III, del Digs del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà</p>	<p>7. Per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale i termini previsti nella parte II, titolo III, del Digs del 3 aprile 2006 n. 152 sono ridotti della metà</p>	<p>Accoglibile qualora non venga inserito nella conversione in legge del decreto "sblocca cantieri"</p> <p>Il testo del DDL potrà essere coordinato con la medesima norma prevista nel DL Sbocca cantieri</p>
<p>8. «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei materiali di scavo di fondali marini e salmastri o di terreni litoranei emersi (di cui al comma 1, lettera a, dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152), nelle more dell'aggiornamento della normativa di settore, continuano a valere, ai fini della salvaguardia e la protezione delle coste del Friuli Venezia Giulia, i livelli climici di</p>	<p>8. «Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei materiali di scavo di fondali marini e salmastri o di terreni litoranei emersi (di cui al comma 1, lettera a, dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152), nelle more dell'aggiornamento della normativa di settore, continuano a valere, ai fini della salvaguardia e la protezione delle coste del Friuli Venezia Giulia, i livelli climici di</p>	<p>Non Accoglibile in quanto ritenuto non pertinente in detto DDL</p>



	<p>Riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto 15 luglio 2016, n. 173 del Ministero dell'ambiente e della Tutela Del Territorio e del Mare, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico (HgS, conosciuto come cinabro o cinabrite o cinabarite) e comunque non mobile, determinata tramite norme tecniche nazionali o internazionali o con metodi alternativi, per i quali è stato opportunamente verificato il rispetto dei criteri minimi di equivalenza dalla competente ARPA-FVG, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s., di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del predetto decreto. I limiti della tabella 2.5 dell'allegato tecnico del Decreto 15 luglio 2016, n. 173 sono considerati comunque rispettati, in quanto il solfuro mercurico è stato escluso dai composti inorganici del mercurio (identificati dal numero della sostanza 080-002-006 in tabella 3.1 "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose") e non è presente tra le altre sostanze specificate nella medesima tabella contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2009.,"</p>	
--	---	--

Art. 4 - (Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

<p>1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescendendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di sviluppo e coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di in tiggazione cial rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p> <p>1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescendendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> <p>Non Accoglibile</p>
---	--	--

<p>3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorché gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. J), legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorché questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.</p>	<p>3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorché gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei rispettivi sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. J), legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorché questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.</p>	<p>Accoglibile per espressa indicazione della Ragioneria</p> <p>Accoglibile per espressa indicazione della Ragioneria</p> <p>Non Accoglibile in quanto se è un intervento finanziato su risorse CIPE la competenza è della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
--	--	---

Art. 5 - (Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)

Testo approvato dalla P.C.M. il 4 aprile 2019

<p>1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei rispettivi sistemi informativi gestionali, gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i programmi di cui</p>	<p>Modifica concordata dalle Regioni nella seduta tecnica del 2 maggio 2019</p> <p>1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei propri sistemi informativi gestionali, i interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i</p>	<p>Esito riunione tecnica Stato-Regioni del 7 maggio 2019</p> <p>Non Accoglibile</p>
--	---	--

